

COMUNE DI CESENA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ESERCIZIO DEL
SERVIZIO DI TAXI
E DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

*C.C. delib. n.201 del 19.6.97

*CO.RE.CO. atto n. 15459 del 25.6.97

*Giunta Provinciale delib.n. 1309/45285
del 23.12.97

Art. 1 **Disciplina del servizio**

1. Il presente Regolamento, conforme alle Direttive approvate con atto C.R. n. 2009 del 31.5.1994, disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15.1.1992 n.21, con esclusione pertanto del servizio di noleggio con conducente svolto mediante autobus.

2. Ai servizi di cui al comma 1 si applica, inoltre, la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:
 - a) Legge 15.1.1995 n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
 - b) R.D. 18.6.1931 n. 773, art. 86;
 - c) DPR 24 luglio 1977, n. 616, artt. 8, 19, 85;
 - d) D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada, modificato ed integrato con decreto 10/9/1993, n. 360);
 - e) DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada);
 - f) L.R. 45/79, art. 3 e art. 45;
 - g) DM 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
 - h) DM 15 dicembre 1992, n. 572 (dispositivi antinquinamento);
 - i) Legge 5 febbraio 1992, n.104, art. 8 (legge-quadro sui diritti delle persone handicappate);
 - j) DM 20 aprile 1993 del Ministro dei Trasporti dettante criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.
 - k) DM 19.11.1992 (individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi).

3. Per quanto applicabile in materia ed in quanto non contrastante con le disposizioni richiamate al presente articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare.

Art. 2 **Definizione del servizio**

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente agli artt. 1, 2 e 3 della Legge 21/92.

3. Tali autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure, nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti territoriali competenti, anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo, in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con i servizi di linea.

Art. 3 **Condizioni di esercizio**

- 1.** L'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza e di autorizzazione, da rilasciarsi a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
- 2.** E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7 della Legge n. 21/1992, ferma restando la titolarità della stessa in capo al conferente. Il conferimento ad uno dei predetti organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata.
- 3.** Ai fini di cui al comma precedente è necessaria la seguente documentazione:
 - a) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita la licenza o autorizzazione;
 - b) certificato della C.C.I.A.A. attestante l'esercizio dell'attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo;
- 4.** L'ufficio competente del Comune che rilascia il titolo, dopo aver verificato la documentazione presentata, rilascia apposito nulla osta ritenuto efficace fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge n. 21/1992.
- 5.** Nella licenza o autorizzazione intestata al titolare, sarà riportata in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.
- 6.** In ogni caso, il conducente del veicolo deve essere iscritto al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21 del 1992.
- 7.** Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, semprechè iscritti al ruolo dei conducenti.
- 8.** Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.
- 9.** Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.
- 10.** La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente alla licenza o autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno del tipo approvato contenente il nome e lo stemma del Comune, il nome del titolare della licenza od autorizzazione, il numero della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.
- 11.** Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.

12. I titolari della licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte al ruolo, così come previsto dall'art. 10 della legge n. 21/1992.

Art. 4

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di taxi o di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.

2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o l'autorizzazione di N.C.C., approvato dall'ente concedente il servizio di linea disciplinante condizioni, vincoli, garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 5

Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza di taxi o dell'autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità economica europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.

2. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione per qualunque destinazione. La prestazione del servizio taxi, per destinazioni oltre il territorio comunale o comprensoriale, è facoltativa ferme restando, per i servizi a trazione animale, le disposizioni dell'art. 70 del codice della strada.

3. È consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di N.C.C., salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio sia per il servizio di taxi che di N.C.C.). La prenotazione del servizio di taxi è, di norma, vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.

Art. 6

Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.

2. Il concorso deve essere indetto entro sessanta giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più licenze o autorizzazioni, o

in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione Emilia-Romagna. Resta ferma in ogni caso la validità annuale della graduatoria prevista dall'art.10, salva diversa determinazione del competente organo comunale.

3. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.

4. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un paese della Comunità economica europea.

Art. 7 **Contenuti del bando**

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:

- a) numero e tipo delle licenze da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) il termine entro il quale deve essere riunita la competente Commissione per l'esame della domanda presentata.

Art. 8 **La Commissione comunale consultiva**

1. E' nominata, con provvedimento del Sindaco, la Commissione consultiva per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea nel territorio del Comune e per l'applicazione del relativo regolamento.

2. Essa è formata da cinque componenti nominati nel modo seguente: Assessore competente, un consigliere comunale, un rappresentante designato da ciascuna delle due associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale e un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti a livello locale o, in alternativa, dalla Confederazione regionale sindacale unitaria.

3. La Commissione è presieduta dall'Assessore competente. La Commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta. Funge da segretario della Commissione un funzionario del settore con qualifica non inferiore alla sesta. La seduta è valida quando sono presenti almeno tre membri.

4. La Commissione elabora proposte generali e particolari, nonché studi di interesse locale e generale da sottoporre alla Provincia e alla Regione.

5. Formula proposte relative alla pianta organica delle licenze e delle autorizzazioni e, in questo caso, adotta le proprie determinazioni con la presenza di tutti i suoi componenti. Esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sui provvedimenti comunali con i quali è fissato l'organico delle licenze e delle autorizzazioni e su quelli relativi alla determinazione

delle tariffe.

6. Il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico e la Commissione può proseguire nei suoi lavori salva la nomina del sostituto.

7. Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno tre membri, oppure dal Presidente della Commissione consultiva provinciale.

8. La Commissione decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. La Commissione consultiva dura in carica quattro anni, a far tempo dalla esecutività della deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o della associazione che li ha designati.

Art. 9

La Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni

1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni la Giunta provvede alla nomina di una Commissione di concorso, composta dal Dirigente del Settore, o suo delegato, che la presiede, e da due esperti in materia da individuarsi anche nell'ambito dello stesso settore Sviluppo Economico o di altri settori comunali.

2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.

3. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i suoi componenti.

4. Ogni commissario non può far parte della stessa Commissione per più di due anni consecutivi.

5. La Commissione è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui all'art. 7, lettera d) del presente Regolamento. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione comunale con qualifica non inferiore alla sesta.

Art. 10

Attività delle Commissioni di concorso e Graduatoria

1. Le Commissioni di concorso valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, le quali sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite dall'art. 11.

2. La Commissione di concorso provvede inoltre a stabilire una graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili, distintamente per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente, sulla base dei seguenti titoli preferenziali:

a) avere svolto il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per

un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, oppure avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare o dipendente, in impresa di noleggio, per analogo periodo, in entrambi i casi, con riferimento ad imprese operanti nell'ambito del territorio comunale sulla base di specifica licenza o autorizzazione d'esercizio;

- b) in subordine, avere svolto l'attività per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti in altro Comune del territorio nazionale o in altro Stato della U.E.;
- c) nell'ambito dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) è data preferenza, in caso di parità, ai soggetti che abbiano esercitato l'attività, in qualità di sostituti, collaboratori familiari o dipendenti, per il periodo complessivamente più lungo;
- d) in assenza dei requisiti di cui alle precedenti lett. a), b) e c), costituiscono titoli preferenziali, rispettivamente:
 - - il non essere mai incorsi in gravi infrazioni alle norme di circolazione stradale, tali da essere segnalate;
 - - la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

3. Non costituisce in ogni caso titolo preferenziale la residenza del soggetto concorrente.

4. In caso di assoluta parità dei requisiti e dei titoli preferenziali si procederà al sorteggio delle domande pervenute.

5. La graduatoria formulata dalla Commissione di concorso è affissa all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni ed è contestualmente inviata all'organo competente al rilascio delle licenze ed autorizzazioni, cui spetterà di definire comunque tutti i procedimenti avviati con la presentazione delle domande di assegnazione, mediante apposita comunicazione ai soggetti concorrenti.

6. La graduatoria di cui al comma 5 ha validità di un anno a decorrere dalla data dalla quale è approvata dalla Commissione, salvo che per effetto delle avvenute assegnazioni non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di licenze e di autorizzazioni, si procede all'emanazione di un nuovo bando.

7. Qualora, dopo l'emanazione del bando, dovessero determinarsi nuove disponibilità di licenze e di autorizzazioni, in aggiunta a quelle espressamente previste nel bando stesso, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria, sempreché valida.

8. Nel caso in cui, a seguito di emanazione del bando non siano presentate domande, si provvede alla ripetizione dello stesso entro i dodici mesi successivi e così di seguito, sino a completa assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni disponibili.

Art. 11

Presentazione delle domande

1. Possono essere titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di N.C.C. tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità economica europea, a condizione di reciprocità.

2. Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente sono presentate al Sindaco, in bollo e con firma autenticata, nel rispetto dei termini e delle altre eventuali modalità previste nell'apposito bando, indicando generalità, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti, in originale o in copia autenticata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi;
- b) dichiarazione di impegno e non esplicitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- c) documentazione atta a comprovare la presenza di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento;
- d) certificazione medica, rilasciato in data non anteriore a tre mesi, attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Art. 12

Assegnazione e Rilascio della Licenza Impedimenti soggettivi

1. All'assegnazione ed al rilascio della licenza per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente provvede, sulla base della graduatoria di merito approvata dalla Commissione di concorso, il Dirigente del Settore Sviluppo Economico.

2. Ai fini del rilascio della licenza e dell'autorizzazione di cui al comma 1, il soggetto interessato dovrà comunque dimostrare di essere in possesso di ogni altro requisito richiesto dalle norme vigenti:

- essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- essere iscritti al Registro delle ditte presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo o dei veicoli per i quali è rilasciata dal Comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
- disporre, ai fini del rilascio di autorizzazione per il servizio di N.C.C., di rimessa o altro spazio adeguato a consentire il ricovero dei veicoli e la loro ordinaria manutenzione nel Comune che rilascia la autorizzazione stessa.
- non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni.

3. Risultano in ogni caso impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza di taxi o dell'autorizzazione per il servizio di N.C.C.:

- a) essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza disposti dal Comune nel quale la domanda è stata

presentata;

- e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione autentica rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi.

Art. 13

Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione, o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o «mortis causa», il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.

Art. 14

Validità delle licenze e autorizzazioni.

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte ogni anno a controllo, ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dal presente regolamento.

2. La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima dei suddetti termini di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 15

Trasferibilità del titolo autorizzativo

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili per atto fra vivi, su richiesta del titolare, ad altro soggetto in possesso dei requisiti necessari, quando il titolare stesso si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 9, comma 1, della Legge n. 21/1992, ovvero:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno d'età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione «mortis causa» è autorizzato dal Dirigente ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 21 del 1992 alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti. Qualora l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità

professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata massima di due anni, ferma restando la facoltà di cui all'art. 10, comma 2, della Legge n. 21 del 1992 per gli eredi dei titolari dell'attività di taxi.

3. L'esercizio provvisorio dell'attività mediante sostituti iscritti al ruolo, trova applicazione anche nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare, fatto salvo il mantenimento in capo allo stesso dei requisiti di idoneità morale per i quali non è ammessa alcuna deroga.

4 Il titolare della licenza o dell'autorizzazione, nel caso di trasferimento della licenza per atto fra vivi, oppure gli eredi o i loro legittimi rappresentanti, nel caso di trasferimento della licenza per causa di morte, debbono inoltrare, ai fini della voltura del titolo autorizzatorio, apposita domanda al Sindaco comprovando, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

5. Contestuale domanda di rilascio della licenza o dell'autorizzazione deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti morali e professionali e dell'assenza delle cause di impedimento di cui all' art. 12 del Regolamento.

6. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita, rispettivamente altra licenza o autorizzazione, né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra licenza o autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

7. La condizione di cui al comma 6 è accertata, per i Comuni diversi da quello concedente, mediante dichiarazione dell'interessato da effettuarsi ai sensi della Legge n. 15/1968.

Art. 16 ***Taxi di scorta***

1. Nell'ambito di organizzazione di servizi taxi, il Comune può definire, con pianta organica distinta, sentita la Commissione di cui all'art. 8, il numero delle licenze di taxi e le condizioni per la loro assegnazione, in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico..

2. Il Comune stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

Art. 17 ***Comportamento del conducente in servizio***

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- prestare il servizio con regolarità;
- comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

- presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirla a chi ne faccia richiesta;
- segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato.
- conservare a bordo del veicolo i documenti che legittimano l'esercizio dell'attività.

2. È fatto divieto di:

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;
- e) utilizzare un veicolo diverso da quello autorizzato;
- f) deviare dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore.

3. Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei veicoli le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norme di legge.

Art. 18

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 19

Trasporto dei portatori di handicap

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2. La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

3. I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del DPR 27 aprile 1978, n. 384.

4. Nell'ambito dell'organico dei veicoli destinati all'esercizio del servizio di noleggio con

conducente, è stabilito il numero di quelli espressamente destinati al trasporto di persone handicappate.

Art. 20 ***Idoneità dei veicoli***

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, è compito della Polizia municipale, accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione e di decoro del veicolo adibito al servizio di taxi e di noleggio con conducente.

2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il Comando di Polizia Municipale provvede a darne segnalazione al Dirigente del settore competente il quale stabilisce un termine entro il quale il titolare deve provvedere al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il Dirigente, su parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi dell'art. 29 del presente Regolamento.

3. E' sempre autorizzata, su richiesta dell'interessato, la sostituzione del veicolo con altro idoneo.

Art. 21 ***Tariffe***

1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate dalla Giunta Comunale annualmente, su proposta della Commissione di cui all'art. 8 del presente Regolamento, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale ecc.), sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati dalla Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui all'art. 8 del presente Regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

3. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati (con taxi o con N.C.C.) ai sensi degli artt. 2 e 4 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe in vigore per i servizi di trasporto di linea, corrispondente alla rispettiva destinazione.

Art. 22 ***Turni ed orari di servizio***

1. I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco con ordinanza, valutata la proposta degli operatori.

Art. 23
Trasporti bagagli e animali

1. È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
2. È obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 24
Forza pubblica

1. È fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 25
Organico dei veicoli

1. L'organico dei veicoli è modificabile:
 - a) per adeguamento al fabbisogno teorico determinato per il Comune dalla Provincia;
 - b) a seguito di dimostrate variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda o di dimostrate particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull'offerta (durata media degli spostamenti, durata media dei turni di servizio o altro) e, più in generale, a seguito di altre variabili socio-economiche-territoriali concorrenti, secondo la metodologia di riferimento, alla determinazione del fabbisogno di cui alla lettera a);
 - c) per ogni altra dimostrata esigenza di adeguamento all'organico che non possa convenientemente risultare dalla metodologia e dai criteri definiti in sede provinciale.

Art. 26
Vigilanza

1. La Commissione comunale vigila sulla osservanza del presente regolamento. Allo scopo si avvale dei competenti Uffici, promuove inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assume le proprie determinazioni e formula le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 27
Diffida

1. Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;

- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;
- e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
- f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 28 **Sanzioni**

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

2. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del RD 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art.10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per la violazione del terzo comma dell'art. 3;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 1.000.000 per la violazione del quarto Comma dell'art. 3;
- c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 2.000.000 per la violazione del primo comma dell'art. 4;
- d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 18;
- e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 2.000.000 per la violazione del primo comma dell'art. 20;
- f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per la violazione del terzo comma dell'art. 20;
- g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 2.000.000 per la violazione dell'art. 22.
- h) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 2.000.000. per qualsiasi altra violazione;

3. La sanzione è applicata dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni.

4. Ai sensi dell'art.107 del RD 3 marzo 1934, n. 383 è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravvenuto.

5. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 29

Sospensione della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza o autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.
- h) inosservanza delle tariffe stabilite.

2. Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico, sentita la Commissione di cui all'art. 8 del presente Regolamento, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 30

Revoca della licenza

1. La licenza e l'autorizzazione comunale d'esercizio sono revocate nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 29 del presente Regolamento;
- c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 15 del presente Regolamento;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
- i) in caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie.

2. La licenza o l'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art.12, comma 3

3. La revoca è disposta dal Dirigente del settore Sviluppo Economico, sentita la Commissione di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 31

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione comunale d'esercizio sono dichiarate decadute nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 13 del presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 13 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 15, comma 2, del presente regolamento;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

2. La decadenza è dichiarata dal Dirigente del settore Sviluppo Economico, sentita la Commissione di cui all'art. 8, e viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 32

Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

2. Il Dirigente, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC.

Art. 33

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

Art. 34

Norma transitoria

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale.

* * * * *